



Comune di San Fiorano
PROVINCIA DI LODI

San Fiorano
Prot. 892

ORDINANZA

Oggetto: SMALTIMENTO LIQUAMI, DEIEZIONI ANIMALI E FANGHI DI OGNI GENERE, AD USO FERTILIZZAZIONE TERRENI AGRICOLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'utilizzo dei liquami e delle deiezioni in agricoltura, entro i limiti indicati dalla vigente normativa, è una pratica agronomica ammessa;

CONSIDERATO CHE lo spandimento del suddetto materiale deve essere utile alla produzione agricola e non un mezzo di smaltimento;

RILEVATO CHE tuttavia essa va temperata con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzioni dei fondi agricoli con quelle di limitare e, se è possibile, eliminare gli effetti collaterali derivanti quali ad esempio odori molesti, formazione di paludamenti provocati dall'eccessivo spargimenti di liquame nei campi ed interventi di spargimento in orari e condizioni non consone;

RITENUTO di dover regolamentare su tutto il territorio comunale a tutela dell'ambiente, delle acque e della salute dei cittadini le operazioni di spargimento ed utilizzo agricolo dei liquami, deiezioni di animali e fanghi di centrali di smaltimento per la fertilizzazione dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 50 del D.lgs n° 267/00 s.m.i;

VISTO il D.lgs n°152/2006;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 21/11/2007 e n°3/5868 e s.m.i in attuazione della direttiva nitrati e del D.M 7 aprile 2006;

ORDINA

Con decorrenza immediata che tutte le Aziende Agricole effettuino sul territorio comunale per i mesi di **Maggio, Giugno, Luglio e Agosto** le operazioni di spargimento ed utilizzo agricolo dei liquami, deiezioni di animali e fanghi di centrali di smaltimento per la fertilizzazione dei terreni agricoli, **dal Lunedì al Venerdì dalle ore 05.00 alle ore 13.00** e nel mese di **Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 05.00 alle ore 15.00**.

-Durante lo spandimento si dovrà procedere immediatamente all'aratura del terreno;

-Che coloro i quali utilizzino apposita attrezzatura la quale interra automaticamente il liquame non saranno posti limiti agli orari di spandimento;

-Gli spargimenti dovranno essere effettuati ad almeno metri dieci da strade, corsi d'acqua e case d'abitazione;

Dovranno essere evitati ruscellamenti ed impaludamenti di liquami;

-Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare la formazione di aereo soli ed esalazioni moleste, il trasporto della pollina su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchi coperti;

-In campagna sarà consentito l'accatastamento di pollina e altre deiezioni animali, purché distante almeno mt 200 dalle abitazioni ed alle seguenti condizioni: non superiore ai metri cubi 100;

- Il terreno interessato dal proprietario dovrà essere opportunamente impermeabilizzato con nylon od altro materiale impermeabile; le deiezioni animali dovranno essere opportunamente coperte in modo da limitare i cattivi odori e per evitare ruscellamenti in caso di pioggia.

-Sarà fatto divieto assoluto di spargimento nelle giornate di Sabato ,Domenica e Festivi;

In caso di imbrattamento della sede stradale durante il trasporto del materiale atto allo spargimento, si dovrà **IMMEDIATAMENTE** procedere alla pulizia della stessa ai sensi del art 15 del c.d.s. vigente.

-La revoca tutte le precedenti ordinanze adottate in materia;

-L'Agente di Polizia Municipale del G.A.O nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.D.S sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

CHE copia del presente provvedimento sia reso noto alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet all'indirizzo www.comune.sanforano.lo.it e, trasmesso:

All'Ufficio di Polizia Locale del G.A.O;
Al Comando Carabinieri di Codogno;
Alla Provincia di Lodi- Settore Ecologia;
All'A.S.L di Lodi;
All'ARPA di Lodi;

SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA UN RATO PIÙ GRAVE O VIOLAZIONE DEL D.LGS N° 152/ 2006 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E S.M.I I CONTRAVVENTORI ALLE SUESPOSTE DISPOSIZIONI INCORRERANNO IN UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UN MINIMO DI € 150,00 AD UN MASSIMO DI € 450,00 CONCILIABILI IN VIA BREVE AI SENSI DELL'ART. 689/1981;

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/90 S.M.I CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO POTRÀ PRESENTARE RICORSO AL T.A.R LOMBARDIA COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO 60 GIORNI ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Il Sindaco
Mario Ghidelli

